Pubblicata sul sito istituzionale il
09/05/2013 - N.466 del Reg.

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **19** del Reg. del 06/05/2013	**OGGETTO:**	Piano Regolatore Generale – Art. 42.1: Zone E1-Agricole Produttive Normali – Abrogazione ope legis della normativa sulle serre dall'art. 42.1 delle N.T.A. del P.R.G. e subentro della normativa regionale – Variante normativa ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e s.m.i. – Adozione.

L'anno 2013 il giorno 6 del mese di MAGGIO alle ore 18:15 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	X	
CASILLI Daniele	X	
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano	X	
LEUZZI Cosimo	X	
MARINACI Vincenzo	X	
MOGAVERO Salvatore	X	
QUARANTA Paolo	X	
ROSATO Antonio	X	
RUGGERI Alessandro	X	
TONDO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

E' presente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** Arch. Alessandra NAPOLETANO	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** Dr. Antonio PERRONE

Relaziona l'Assessore Dr. Paolo QUARANTA.

Interventi dei Consiglieri: ROSATO, LEUZZI e QUARANTA.

Interventi per dichiarazione di voto: ROSATO e LEUZZI che preannuncia la sua astensione.

= = = = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **che** il Comune di Salice Salentino, già dotato di P. di F. approvato definitivamente con D.P.G.R. n. 492 del 28.02.1977, con Deliberazione di C.C. n. 93 del 26.05.1982 fissava gli obiettivi ed i criteri d'impostazione, nonché i modi ei tempi, per la formazione del proprio strumento urbanistico generale ovvero del P.R.G. del proprio territorio comunale;
- **che** con Deliberazione di C.C. n. 01 del 9.02.1989 adottava il P.R.G. redatto dai tecnici incaricati, Ing. CALA' Roberto, Arch. VETRUGNO Benedetto e Arch. RIZZO Fulvio, e composto dalle seguenti tavole:
  - Tav. 1: Relazione;
  - Tav. 2: Allegati alla Relazione;
  - Tav. 3: Assetto Territoriale – scala 1:25.000;
  - Tav. 4A: Stato di fatto e previsioni del territorio comunale – scala 1:10.000;
  - Tav. 4B: Stato di fatto e previsioni del territorio comunale – scala 1:10.000;
  - Tav. 5A: Stato di fatto e zonizzazione del territorio comunale – scala 1:5.000;
  - Tav. 5B: Stato di fatto e zonizzazione del territorio comunale – scala 1:5.000;
  - Tav. 5C: Stato di fatto e zonizzazione del territorio comunale – scala 1:5.000;
  - Tav. 5D: Stato di fatto e zonizzazione del territorio comunale – scala 1:5.000;
  - Tav. 6A: Zonizzazione del centro urbano – scala 1:2.000;
  - Tav. 6B: Zonizzazione del centro urbano – scala 1:2.000;
  - Tav. 7A: Centro antico – Analisi dei valori architettonici e dello stato di conservazione – scala 1:1.000;
  - Tav. 7B: Centro antico – Analisi tipologia edilizia e morfologia urbana – scala 1:1.000;
  - Tav. 7C: Centro antico – Perimetrazione, modalità di intervento, attrezzature e servizi – scala 1:1.000;
  - Tav. 8: Norme Tecniche di attuazione;
  - Tav. 9: Regolamento Edilizio;
- **che** il P.R.G. adottato veniva depositato presso la Segreteria Comunale per trenta (30) giorni consecutivi, a partire dal 15.06.1989 e fino al 14.07.1989, e veniva data pubblicità agli atti ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980;
- **che** nei confronti del P.R.G. adottato, in seguito alla fase di deposito e pubblicazione, venivano presentate n. 94 osservazioni dei cittadini, mentre n. 1 osservazione (n. 1-bis: Leone De Castris Maria Vittoria) veniva prodotta direttamente alla Regione Puglia;
- **che** con Deliberazione di C.C. n. 105 del 28.12.1990 il Comune di Salice Salentino controdeduceva alle osservazioni ed opposizioni dei cittadini;
- **che** con nota in data 9.04.1991 Prot. Gen. n. 3532 gli atti del P.R.G. adottato venivano trasmessi alla Regione Puglia – Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. per la fase di approvazione;
- **che** sul P.R.G. adottato venivano espressi i seguenti pareri per i vincoli presenti sul territorio:
  - Parere della Soprintendenza Beni A.A.A.S. di Bari, in data 2.06.1994 Prot. n. 10203;
  - Parere dell'Ispettorato Ripartimentale per le Foreste di Lecce, in data 11.02.1997 Prot. n. 381;
  - Parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto, in data 11.04.1997 Prot. n. 7267;
- **che** con nota in data 12.06.1997 Prot. Gen. n. 7736 venivano trasmessi dal Comune di Salice Salentino alla Regione Puglia, a seguito di specifica richiesta da parte della stessa regione, i seguenti elaborati integrativi:
  - Relazione geologica ed idrogeologica delle aree ad insediamento edilizio ed urbanizzativi;
  - Carta geolitologica delle unità affioranti nel territorio di Salice Salentino;

- Quadro geolitologico delle unità affioranti nel centro abitato e sulle aree interessate dal P.R.G.: permeabilità potenziale e lineamenti idrogeologici;

a firma del Dott. Geologo PALMISANO Carlo e il seguente elaborato integrativo:

- Tavv. 6A e 6B: Aggiornamento della situazione insediativa zone B2 (al 31.05.1997);

a firma del tecnico convenzionato Arch. BLASI Ottaviano;

- **che** in data 7.05.1998 veniva redatta la Relazione-Parere del C.U.R. (Comitato Urbanistico Ristretto) in seno alla Regione Puglia, propedeutica all'approvazione regionale del piano ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980;
- **che** con Deliberazione di G.R. n. 3877 dell'1.10.1998, sulla scorta della suddetta Relazione-Parere del C.U.R., veniva approvato il P.R.G. con prescrizioni e modifiche d'ufficio tese a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- **che** con Deliberazione di C.C. n. 97 del 29.12.1998, ai sensi dell'art. 16, c. 11, della L.R. 56/1980, venivano adottate dal Comune di Salice Salentino le controdeduzioni in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali;
- **che** con nota in data 13.01.1999 Prot. Gen. n. 438 venivano rimessi dal Comune di Salice Salentino alla Regione Puglia gli atti così come controdedotti in sede di Consiglio Comunale;
- **che** con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 29.11.1999 veniva approvato definitivamente il P.R.G. del Comune di Salice Salentino, con le prescrizioni dettate nella precedente Deliberazione di G.R. n. 3877 dell'1.10.1998;
- **che** l'avvenuta approvazione definitiva del P.R.G. veniva pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 306 del 31.12.1999;
- **che** la predetta deliberazione regionale di approvazione veniva pubblicata sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) n. 7 del 18.01.2000;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999;

VISTO, in particolare, l'art. 42.1 delle dette norme avente ad oggetto *"Zone E1 – Agricole Produttive Normali"*;

PRESO ATTO che il citato articolo disciplina espressamente la realizzazione delle serre e, includendole nelle *"... attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole ..."* al c. 3, lett. b), le assoggetta agli indici e parametri edificatori quali: Superficie Fondiaria Minima di Intervento, Indice di Fabbricabilità Fondiaria, Rapporto di Copertura, Altezza Massima, Distanze;

VISTO l'art. 59, c. 1, della L.R. 1/2005 che recita testualmente *"... Al fine della corretta applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggio ..."*;

VISTO l'art. 59, c. 2, della L.R. 1/2005 che recita testualmente *"... In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della L.R. n. 19/1986 la parola: "costruzione" è sostituita dalla seguente: "realizzazione" ..."*;

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto precisato dalla detta legge regionale ovvero in conseguenza del non dover più considerare le serre delle "costruzioni", decade l'obbligo in capo ai Comuni di normarle nello strumento urbanistico generale con indici e parametri urbanistico-edilizi;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla variante normativa dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) prevedendo l'abrogazione della predetta disciplina sulle serre dall'art. 42.1 – Zone E1: Agricole Produttive Normali – delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., facendo subentrare la normativa regionale rappresentata dalla L.R. 19/1986 e s.m.i., cambiando, pertanto, il predetto articolo da, testualmente:

42.1 ZONE E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE.

Le Zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa

connesse.
È inoltre consentita l'attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell'art. 33.2.
Nelle zone E1 sono consentite:
• abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980;
• attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
• locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
• allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
• installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.
Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della L. n. 10/1977 e dell'art. 9 della L.R. n. 6/1979.
Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.
Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:
S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:
- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminative, seminativo arvorato, prato, prato irriguo.

I.F.F. = 0,10 mc/mq per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati: I.F.F. = 0,03 mc/mq.
Rapporto max di copertura per tutte le edificazioni e le strutture anche accessorie consentite pari al 5% (0,05 mq/mq).(relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6, p.5, e D.G.R. n. 1632/1999)
- H max = 8,50 m, con esclusione dei volumi tecnici.
- N piani abitativi = 2;
- Distanza minima dalle strade comunali:
  =20,00 m per le abitazioni;
  =30,00 m per i caseifici;
  =50,00 m per allevamenti industriali;

per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; 200,00 m dalle abitazioni; per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi 25,00 m dalle abitazioni;
complessi per la trasformazione prodotti agricoli = 20,00 m dalle strade; 10,00 m dai confini;
serre = 10,00 m dalle strade e dai confini.
La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.
Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali delle "masserie" dovranno essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al precedente art. 34.8. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
• rispetto della collocazione planimetrica originaria dell'edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della

superficie utile preesistente.

a, testualmente:

42.1 ZONE E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE.

Le Zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa connesse.

È inoltre consentita l'attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell'art. 33.2.

Nelle zone E1 sono consentite:

a) abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980;
b) attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
c) locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
d) allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio;
f) attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali serre e coperture stagionali.

Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della L. n. 10/1977 e dell'art. 9 della L.R. n. 6/1979.

Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.

Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:

S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:

- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminative, seminativo arvorato, prato, prato irriguo.

I.F.F. = 0,10 mc/mq per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati: I.F.F. = 0,03 mc/mq.

Rapporto max di copertura per tutte le edificazioni e le strutture anche accessorie consentite pari al 5% (0,05 mq/mq).(relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6, p.5, e D.G.R. n. 1632/1999)

- H max = 8,50 m, con esclusione dei volumi tecnici.
- N piani abitativi = 2;
- Distanza minima dalle strade comunali:
  =20,00 m per le abitazioni;
  =30,00 m per i caseifici;
  =50,00 m per allevamenti industriali;

per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; 200,00 m dalle abitazioni; per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi 25,00 m dalle abitazioni;
complessi per la trasformazione prodotti agricoli = 20,00 m dalle strade; 10,00 m dai confini;
serre = 10,00 m dalle strade e dai confini.

La realizzazione di serre è subordinata alle previsioni a riguardo dettate dalla L.R. 19/1986 e s.m.i., recante *"Disciplina urbanistica per la realizzazione delle serre"*;

La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.

Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali delle "masserie" dovranno essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al precedente art. 34.8. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
• rispetto della collocazione planimetrica originaria dell'edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della superficie utile preesistente.

RITENUTO, altresì, necessario demandare al Responsabile del V Settore gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la L.R. 31.05.1980 n. 56, recante *"Tutela e uso del territorio"*;

VISTA la L.R. 19/1986 e s.m.i., recante *"Disciplina urbanistica per la realizzazione delle serre"*;

VISTO l'art. 59 della L.R. 1/2005 e s.m.i., recante *"Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19"*;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 11
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 8
- Voti contrari N. 0
- Astenuti N. 1 (LEUZZI)

resi per alzata di mano, (CASILLI e ROSATO non partecipano alla votazione)

D E L I B E R A

1. **DI ADOTTARE**, per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato per fare parte integrante e sostanziale del deliberato, variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.), ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e s.m.i., prevedendo l'abrogazione della disciplina sulle serre dall'art. 42.1 – Zone E1: Agricole Produttive Normali – delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e facendo subentrare la normativa regionale rappresentata dalla L.R. 19/1986 e s.m.i. recante ad oggetto: "Disciplina urbanistica per la realizzazione delle serre".

2. **DI DARE ATTO** che, consequenzialmente, l'art. 42.1 – Zone E1: Agricole Produttive Normali – delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. cambia testualmente da:
42.1 ZONE E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE.
Le Zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa connesse.
È inoltre consentita l'attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell'art. 33.2.
Nelle zone E1 sono consentite:
• abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980;
• attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos,

serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
• locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
• allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
• installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.
Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della L. n. 10/1977 e dell'art. 9 della L.R. n. 6/1979.
Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.
Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:
S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:
- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminative, seminativo arvorato, prato, prato irriguo.

I.F.F. = 0,10 mc/mq per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati: I.F.F. = 0,03 mc/mq.
Rapporto max di copertura per tutte le edificazioni e le strutture anche accessorie consentite pari al 5% (0,05 mq/mq).(relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6, p.5, e D.G.R. n. 1632/1999)
- H max = 8,50 m, con esclusione dei volumi tecnici.
- N piani abitativi = 2;
- Distanza minima dalle strade comunali:
  =20,00 m per le abitazioni;
  =30,00 m per i caseifici;
  =50,00 m per allevamenti industriali;

per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; 200,00 m dalle abitazioni; per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi 25,00 m dalle abitazioni;
complessi per la trasformazione prodotti agricoli = 20,00 m dalle strade; 10,00 m dai confini;
serre = 10,00 m dalle strade e dai confini.
La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.
Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali delle "masserie" dovranno essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al precedente art. 34.8. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
• rispetto della collocazione planimetrica originaria dell'edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della superficie utile preesistente.

testualmente a:

42.1 ZONE E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE.

Le Zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa connesse.
È inoltre consentita l'attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell'art. 33.2.
Nelle zone E1 sono consentite:

a) abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980;
b) attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
c) locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
d) allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio;
f) attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali serre e coperture stagionali.

Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della L. n. 10/1977 e dell'art. 9 della L.R. n. 6/1979.
Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.
Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:
S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:
- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminative, seminativo arvorato, prato, prato irriguo.

I.F.F. = 0,10 mc/mq per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati: I.F.F. = 0,03 mc/mq.
Rapporto max di copertura per tutte le edificazioni e le strutture anche accessorie consentite pari al 5% (0,05 mq/mq).(relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6, p.5, e D.G.R. n. 1632/1999)
- H max = 8,50 m, con esclusione dei volumi tecnici.
- N piani abitativi = 2;
- Distanza minima dalle strade comunali:
  =20,00 m per le abitazioni;
  =30,00 m per i caseifici;
  =50,00 m per allevamenti industriali;

per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; 200,00 m dalle abitazioni; per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi 25,00 m dalle abitazioni;
complessi per la trasformazione prodotti agricoli = 20,00 m dalle strade; 10,00 m dai confini;
serre = 10,00 m dalle strade e dai confini.
La realizzazione di serre è subordinata alle previsioni a riguardo dettate dalla L.R. 19/1986 e s.m.i., recante *"Disciplina urbanistica per la realizzazione delle serre"*;
La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.
Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali delle "masserie" dovranno essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al precedente art. 34.8. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
• rispetto della collocazione planimetrica originaria dell'edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della

superficie utile preesistente.

3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del V Settore gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

4. **DI DARE ATTO** che il rendiconto stenotipografico della discussione è allegato al verbale di seduta.

= = = = =

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 11
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 8
- Voti contrari N. 0
- Astenuti N. 1 (LEUZZI)

resi per alzata di mano, (CASILLI e ROSATO non partecipano alla votazione)

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

= = = = =

DP/dp

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Sig. Luigi ARNESANO	IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE
_____	_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/05/2013

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 466 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE Francesca MOGAVERO	IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE
_____	_____

Data 09/05/2013

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/05/2013

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____